



CITTÀ DI LONIGO



CARTA DEI SERVIZI SOCIALI

Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 20/04/2018

Gentile Cittadina, Egregio Cittadino,

l'Amministrazione Comunale è lieta di offrire alla Città di Lonigo la prima edizione della Carta dei Servizi Sociali.

Si tratta di un importante strumento di informazione, mediante il quale consentire a tutta la popolazione di conoscere quali servizi sociali offre il Comune di Lonigo, facilitandone quanto più possibile l'accesso.

Il principio alla base del lavoro svolto per la redazione di questo documento è che la tutela di ogni diritto del cittadino si fonda, in primo luogo, sull'informazione, che deve essere esaustiva e fruibile da chiunque.

Per tale motivo questa "Carta" sarà disponibile sia sul sito web dell'Ente che in versione cartacea presso l'Ufficio Servizi Sociali.

L'Amministrazione Comunale resta comunque disponibile ad accogliere qualsiasi suggerimento e proposta utili al miglioramento dei servizi.

IL SINDACO

INDICE

| | |
|--|----------------|
| <i>1. Premessa: l'organizzazione dell'Ufficio Servizi Sociali</i> | <i>Pag. 5</i> |
| <i>2. Segretariato sociale</i> | <i>Pag. 7</i> |
| <i>3. Valutazione Sociale per accesso alla residenzialità</i> | <i>Pag. 8</i> |
| <i>4. Servizio di Assistenza Domiciliare</i> | <i>Pag. 10</i> |
| <i>5. Servizio di trasporto sociale</i> | <i>Pag. 13</i> |
| <i>6. Servizio pasti a domicilio</i> | <i>Pag. 14</i> |
| <i>7. Servizio di Telesoccorso – Telecontrollo</i> | <i>Pag. 16</i> |
| <i>8. Servizio pasti presso il Centro Servizi "Villa Serena" di Lonigo</i> | <i>Pag. 18</i> |
| <i>9. Centro Socio-Culturale "Monsignor Caldana"</i> | <i>Pag. 20</i> |
| <i>10. Integrazione rette di ricovero in struttura residenziale</i> | <i>Pag. 21</i> |
| <i>11. Reddito di Inclusione</i> | <i>Pag. 24</i> |
| <i>12. Impegnativa di Cura Domiciliare</i> | <i>Pag. 25</i> |
| <i>13. Assistenza economica</i> | <i>Pag. 28</i> |
| <i>14. Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori</i> | <i>Pag. 30</i> |
| <i>15. Interventi economici finalizzati al sostegno delle famiglie numerose</i> | <i>Pag. 32</i> |
| <i>16. Assegno di maternità</i> | <i>Pag. 33</i> |
| <i>17. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche</i> | <i>Pag. 36</i> |
| <i>18. Fondo Sostegno Affitti</i> | <i>Pag. 37</i> |
| <i>19. Affitto Sociale</i> | <i>Pag. 38</i> |
| <i>20. Bonus Sociale sulla fornitura di energia elettrica e gas</i> | <i>Pag. 39</i> |
| <i>21. Agevolazioni tariffarie sul trasporto nei mezzi pubblici per disabili e anziani</i> | <i>Pag. 41</i> |
| <i>22. Servizio trasporto gratuito locale</i> | <i>Pag. 43</i> |

PREMESSA: L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Nella struttura organizzativa del Comune di Lonigo, l'**Ufficio Servizi Sociali** è collocato nel Settore 1 – Servizi alla Persona e alla Collettività.

L'Ufficio Servizi Sociali è costituito da due diversi uffici: **l'Ufficio dell'Assistente Sociale e l'Ufficio del personale amministrativo.**

L'Ufficio dell'Assistente Sociale, presente nel Comune di Lonigo, segue tutta una serie di attività finalizzate al supporto di persone, famiglie, gruppi e al superamento di situazioni di bisogno.

Di regola generale, l'utente può rivolgersi all'Ufficio dell'Assistente Sociale per servizi o prestazioni che, per espresse disposizioni di legge o per le loro peculiari caratteristiche, richiedono le specifiche competenze dell'Assistente Sociale, e in particolare:

- Segretariato Sociale;
- Assistenza economica;
- Assistenza Domiciliare;
- Accesso alla residenzialità e integrazione rette di ricovero;
- Impegnativa di Cura Domiciliare;
- Reddito di Inclusione.

Oltre ad occuparsi di quanto elencato, l'Assistente Sociale partecipa alle *Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali* (UVMD), competenti alla definizione e autorizzazione di progettualità caratterizzate dall'azione integrata di più servizi socio-sanitari del territorio e mantiene i rapporti dell'Ente comunale con tali servizi oltre che con le strutture residenziali e con gli Enti del Terzo settore (associazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc.).

I principali servizi o prestazioni curati, invece, dal personale amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali sono:

- Servizio di consegna pasti a domicilio;
- Servizio pasti presso il Centro Servizi "Villa Serena" di Lonigo;
- Assegno di maternità ai sensi della L. 448/98;
- Assegno al Nucleo Familiare con almeno tre figli minori ai sensi della L. 448/98;
- Contributo comunale alle famiglie numerose;
- Servizio di Trasporto Sociale;
- Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo;
- Servizi socio – ricreativi presso il Centro Socio-Culturale "Monsignor Caldana";
- Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Fondo Sostegno Affitti;
- Affitto Sociale;
- Agevolazioni tariffarie sul trasporto nei mezzi pubblici per disabili e anziani;
- Servizio trasporto gratuito locale.

Tale Ufficio, inoltre, si occupa di tutte le procedure necessarie a dare attuazione, o comunque supporto, per la parte amministrativa, agli interventi curati dall'Assistente Sociale, dalla liquidazione dei contributi di assistenza economica alla gestione dei

pagamenti delle rette di ricovero in struttura residenziale, dalla liquidazione dei trasferimenti regionali agli utenti beneficiari dei contributi per la non autosufficienza alla cura dei rapporti economici con l'ente erogatore del Servizio di Assistenza Domiciliare.

In ogni caso, non esiste una separazione netta tra il lavoro dell'Assistente Sociale e quello del personale amministrativo, lavoro che, al contrario, è spesso fortemente integrato, e non soltanto per i servizi o prestazioni sopra elencati, che rappresentano solo quelli ordinariamente di competenza dell'area dei Servizi Sociali, ma anche per le numerose attività straordinarie che periodicamente interessano tale area dell'Ente, come l'espletamento di indagini statistiche e di rilevazioni relative ai servizi erogati, o la gestione di tutti gli adempimenti connessi ad iniziative straordinarie di carattere sociale promosse da Stato, Regione o Provincia e demandate ai Comuni per tutta la parte attuativa (contributi straordinari alle famiglie disagiate, interventi di sostegno ai disoccupati, ecc.).

Nella presente Carta dei Servizi Sociali sono fornite tutte le informazioni più significative relative ai servizi e alle prestazioni sociali erogate dal Comune e dalla Regione Veneto a seguito della pubblicazione di appositi bandi.

SEGRETARIATO SOCIALE

Il **Segretariato Sociale** rappresenta una delle principali competenze dell'Ufficio dell'Assistente Sociale, e consiste nell'offerta all'utenza di tutte le informazioni disponibili, utili a far fronte al bisogno manifestato.

La qualità di tale servizio si basa sulla conoscenza, quanto più possibile ampia, da parte dell'Assistente Sociale, di tutte le risorse, dell'Ente e del territorio, utili a consentire all'utente di fronteggiare la propria difficoltà, sempre che quest'ultima non possa avere risposta mediante l'adozione di specifiche azioni personali da parte dello stesso portatore del bisogno, che sarà comunque cura dell'Assistente Sociale suggerire sulla base delle proprie competenze ed esperienze professionali.

Fine ultimo del Segretariato Sociale è quello di facilitare l'accesso dei cittadini alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio, fornendo indicazioni sui percorsi da seguire, i soggetti cui rivolgersi e i diritti da poter esercitare.

L'attività di Segretariato Sociale potrà concludersi:

- con l'invio dell'utente ad servizio o risorsa di altra natura del territorio (in genere, un servizio socio-sanitario specialistico), idoneo a rispondere al bisogno espresso, eventualmente supportato da uno o più contatti formali o informali dell'Assistente Sociale con tale servizio esterno al Comune;
- con l'accesso dell'utente ad uno dei servizi sociali comunali, in tal caso, in genere, con l'apertura di un preciso procedimento amministrativo che inizia con l'istanza formale presentata dall'utente medesimo;
- con la chiusura dell'intervento del Servizio Sociale, che ha fornito all'utente le indicazioni di cui necessitava, senza avviare un servizio comunale o inviare l'utente a servizi del territorio.

VALUTAZIONE SOCIALE PER L'ACCESSO ALLA RESIDENZIALITÀ

Il Servizio Sociale del Comune provvede alla valutazione sociale, mediante compilazione della **SVAMA Sociale** dell'utente per il quale si rende necessario l'inserimento, anche temporaneo, in una struttura residenziale autorizzata.

La SVAMA (Scheda Valutativa Multidimensionale Adulti e Anziani) è un documento che deve essere obbligatoriamente predisposto, in base alle disposizioni regionali per l'accesso alla residenzialità, al fine di delineare un quadro della situazione globale della persona.

Si tratta di un documento la cui compilazione coinvolge diverse figure professionali, tra le quali rientra l'Assistente Sociale del Comune, per la compilazione della scheda relativa al profilo "sociale" dell'utente.

La SVAMA Sociale, una volta compilata, conterrà i dati anagrafici principali dell'utente, i dati relativi alla persona di riferimento e ai principali familiari, le informazioni salienti sulla situazione abitativa ed economica e una valutazione conclusiva dell'Assistente Sociale.

Nella SVAMA Sociale, inoltre, l'Assistente Sociale assegna i punteggi di propria competenza, relativi alla situazione economica dell'utente nonché al grado di sufficienza del supporto offerto dalla rete familiare e sociale.

I punteggi assegnati dall'Assistente Sociale, che si uniranno a quelli assegnati dalle altre figure professionali competenti alla valutazione, determineranno il posizionamento dell'utente nella graduatoria per l'accesso alla residenzialità, e, se elevati, potranno consentire l'eventuale assegnazione del contributo regionale in favore della residenzialità (Impegnativa di Residenzialità).

Tale contributo regionale consiste nell'assunzione di una parte dei costi di ricovero da parte del Servizio Sanitario Regionale: si tratta di un beneficio che non viene richiesto dall'utente, ma che viene automaticamente assegnato in base al posizionamento dell'utente in graduatoria.

L'acquisizione delle informazioni utili alla compilazione della SVAMA Sociale vengono acquisite dall'Assistente Sociale mediante colloqui con i familiari e visite domiciliari.

A CHI SPETTA:

Sono beneficiarie della prestazione persone, prevalentemente anziane, residenti nel territorio comunale e che necessitino, per sopraggiunta non autosufficienza parziale o totale o per altre motivazioni di ordine sociale, dell'inserimento in una struttura residenziale.

COME SI OTTIENE:

La valutazione sociale mediante compilazione della SVAMA Sociale avviene previa presentazione, su apposito modulo, della richiesta di attivazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD): la richiesta può essere presentata al Distretto Sanitario o allo stesso Servizio Sociale comunale, il quale in quest'ultimo caso provvederà a trasmetterla al Distretto.

Una volta presentata la domanda di attivazione dell'UVMD, l'utente o i suoi familiari potranno prendere contatti con il Servizio Sociale, al fine di consentire all'Assistente Sociale l'acquisizione delle informazioni necessarie alla compilazione della SVAMA Sociale; in assenza di contatti di diretti interessati, il Servizio Sociale provvede comunque ad attivarsi, una volta ricevuta dal Distretto Sanitario la richiesta di attivazione dell'UVMD, contattando la persona interessata o il referente indicato nell'istanza.

QUANTO TEMPO:

Ricevuta la domanda di attivazione dell'UVMD, l'Assistente Sociale provvede entro 30 giorni al rilascio della SVAMA Sociale, trasmettendola al Distretto Sanitario, dopo aver acquisito le informazioni necessarie alla compilazione della scheda, mediante colloqui e/o visite domiciliari.

FONTI DI RIFERIMENTO:

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1133 del 06/05/2008 "Assistenza alle persone anziane non autosufficienti. DGR 464 del 28 febbraio 06 e 394 del 20 febbraio 2007. Scheda SVAMA: profili e livelli di intensità assistenziale".

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Comune di Lonigo eroga il servizio di assistenza domiciliare nel territorio comunale, in favore di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti o che presentano rischi di emarginazione sociale, favorendo quanto più possibile la permanenza nel proprio ambiente di vita.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare consiste nell'erogazione di prestazioni assistenziali da parte di operatori qualificati: rientrano tra queste prestazioni, in particolare, l'igiene e la cura della persona e secondariamente, soprattutto in assenza di una rete familiare, la preparazione dei pasti, l'aiuto domestico, e il disbrigo di pratiche burocratiche e piccole commissioni.

Il Servizio viene erogato di regola dal lunedì al sabato per un limitato numero di ore giornaliere, a seconda delle specificità del caso, e nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.00: l'orario di assistenza viene assegnato in base alle esigenze dell'utente, compatibilmente con la disponibilità organizzativa del servizio.

A CHI SPETTA:

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto ai residenti nel Comune di Lonigo che si trovano in condizioni di parziale o totale non autosufficienza.

Utenti destinatari del servizio sono prevalentemente anziani e disabili fisici e psichici, ma le prestazioni possono essere erogate anche in favore di minori.

Il Servizio viene concesso con priorità per casi nei quali manca o è carente la rete familiare, nonché per i casi aggravati dal disagio economico.

Fatta eccezione per gli utenti economicamente disagiati, il servizio viene concesso applicando a carico dell'utente una quota di compartecipazione alle spese del servizio, che in ogni caso non può superare la metà del costo orario sostenuto dal Comune, e che deve essere proporzionale alla condizione economica dell'utente medesimo.

COME SI OTTIENE:

Per accedere alle prestazioni di assistenza domiciliare, occorre presentare istanza su apposito modulo ritirabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

All'istanza devono essere allegati:

- un documento d'identità della persona richiedente;
- una valida attestazione ISEE della persona beneficiaria del servizio;
- l'eventuale documentazione di invalidità o disabilità della persona beneficiaria del servizio;
- le eventuali coordinate bancarie per l'addebito della fattura su conto corrente.

L'istanza viene presentata all'Assistente Sociale, con il quale sarà concordata una visita domiciliare, di regola effettuata congiuntamente al coordinatore del personale addetto all'assistenza.

Sulla base delle informazioni acquisite sia nel colloquio effettuato in sede di presentazione della domanda che con la successiva visita domiciliare, viene formulata una prima ipotesi progettuale, tenendo conto delle esigenze assistenziali del caso e delle disponibilità organizzative del servizio.

A conclusione dell'istruttoria della domanda, l'Assistente Sociale redige una relazione sociale, contenente tra l'altro le caratteristiche del Progetto Assistenziale Individualizzato (di seguito PAI).

Sulla base di quanto relazionato dall'Assistente Sociale, e tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento vigente, il Responsabile del Settore assume la decisione sull'istanza, rigettandola in caso di assenza dei requisiti oppure approvandola, autorizzando il PAI proposto dall'Assistente Sociale.

La decisione comprenderà l'indicazione dell'eventuale quota di compartecipazione alle spese del servizio poste a carico del beneficiario. La Giunta Comunale stabilisce annualmente una Soglia Minima ISEE al di sotto della quale di regola il servizio è gratuito, e una Soglia Massima ISEE al di sopra della quale il servizio viene di regola erogato con l'applicazione della quota massima di compartecipazione alle spese. Per valori ISEE compresi tra le due soglie, la quota viene calcolata in misura proporzionale al valore ISEE, mediante utilizzo di un apposito foglio elettronico di calcolo. La quota così ottenuta viene poi eventualmente rapportata alla reale situazione economica dell'utente al momento della presentazione della domanda, nonché alle possibilità di intervento economico della rete familiare. La quota definitivamente stabilita non può in ogni caso superare la metà del costo orario sostenuto dal Comune per erogare il servizio.

QUANTO TEMPO:

La decisione viene assunta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda: il Servizio Sociale, tuttavia, si adopera affinché la prestazione richiesta sia attivata nel più breve tempo possibile, in particolare nei casi di gravità e urgenza.

Assunta la decisione, questa viene comunicata, unitamente al PAI, sia al richiedente che al Coordinatore del servizio: la comunicazione della decisione ed il PAI conterranno le caratteristiche principali del servizio attivato, in particolare la data di decorrenza del servizio, il numero di ore settimanali, la persona di riferimento, le specifiche finalità e l'eventuale quota di partecipazione applicata.

Per il pagamento della quota oraria eventualmente applicata, l'Ufficio provvede all'invio di fatture mensili.

FONTI DI RIFERIMENTO:

Delibera del Commissario Prefettizio con i Poteri del Consiglio Comunale n. 40 del 21/05/2009 "Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici e prestazioni sociali agevolate".

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Presso il Comune di Lonigo è attivo, in collaborazione con l'Associazione AUSER – Circolo di Lonigo con la quale ha stipulato apposita convenzione, un servizio di trasporto all'interno e all'esterno del territorio comunale, a favore di persone adulte/anziane, sole o malate, portatrici di handicap adulte e/o minori, affinché possano usufruire delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e mantenere l'autonomia nel proprio domicilio, migliorando così la loro qualità di vita.

I trasporti vengono effettuati nel territorio comunale per visite mediche, cure specialistiche, terapie e per commissioni varie, purché di rilevante necessità per la persona, quali: acquisto di generi alimentari, pagamento di bollette, ritiro farmaci, ecc..; al di fuori del territorio comunale il servizio viene svolto per visite mediche o specialistiche presso ospedali, case di cura ed ambulatori convenzionati con l'AULSS 8 ovvero quelli situati in altre località di province limitrofe.

Il servizio viene effettuato con mezzi comunali, anche attrezzati per il trasporto di persone con disabilità e con mezzi dell'Associazione AUSER nei seguenti giorni ed orari:

- per il servizio all'interno dell'ambito comunale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (esclusi i giorni festivi);
- per il servizio fuori comune gli orari vengono fissati in base agli appuntamenti per le visite mediche, di mattina o pomeriggio, sempre dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) ed eccezionalmente il sabato nell'eventualità di dimissioni o ricoveri ospedalieri ed in assenza di familiari disponibili.

Il servizio è gratuito all'interno del territorio comunale mentre per i trasporti esterni l'utente è tenuto a versare al Comune un importo che varia in funzione del reddito.

A CHI SPETTA:

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune di Lonigo che si trovano con un medio o elevato grado di bisogno assistenziale, in particolare:

- adulti e anziani autosufficienti soli che non abbiano familiari in grado di provvedere al loro trasporto per le diverse necessità socio-assistenziali-sanitarie;
- portatori di handicap minori, adulti e anziani che necessitano di essere accompagnati con un mezzo adibito al trasporto disabili;
- portatori di handicap che frequentano la scuola dell'obbligo per il trasporto scolastico o presso presidi ospedalieri per cure sanitarie o riabilitative.

COME SI OTTIENE:

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali possibilmente almeno una settimana prima della data per la quale necessita il servizio. L'Ufficio provvederà quindi alla prenotazione del trasporto ed alla trasmissione della richiesta all'Associazione AUSER.

QUANTO TEMPO:

La prenotazione e la trasmissione della richiesta avvengono entro la giornata stessa.
In caso di annullamento del servizio di trasporto per motivi di forza maggiore, l'utente è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio Servizi Sociali.

FONTI DI RIFERIMENTO:

Regolamento del Trasporto Sociale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2017.

SERVIZIO EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO

Il Comune di Lonigo ha istituito nel territorio comunale il servizio di pasti a domicilio, destinato a soggetti non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti per particolari situazioni di limitata autonomia psico-fisica e/o per assenza o difficoltà di supporto della rete familiare.

All'erogazione e consegna dei pasti provvede attualmente l'IPAB Villa Serena di Lonigo, con la quale il Comune ha stipulato un'apposita convenzione, la quale prevede anche il consumo di pasti presso la struttura stessa ed il servizio semiresidenziale destinato a persone bisognose esterne alla casa di riposo.

Il servizio viene erogato tutti i giorni dell'anno, comprese le festività.

Il menù, predisposto dalla Casa di riposo, è settimanale e prevede la possibilità di scelta tra diverse pietanze.

La consegna giornaliera del mezzogiorno prevede due pasti, uno per il pranzo e uno per la cena con costo unitario comprensivo dei pasti e del servizio di trasporto; la tariffa giornaliera a carico dell'utente viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

A CHI SPETTA:

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune di Lonigo anziani e non, che si trovano in uno stato di bisogno, in particolare:

- persone ultrasessantacinquenni con ridotta capacità di autonomia o inabili sole, in coppia o in famiglia, qualora la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità fondamentali;
- persone di qualsiasi età che si trovano in condizione di temporanea o permanente non autosufficienza;
- persone di qualsiasi età in situazione di disagio psico-sociale, in stato di solitudine ed isolamento o con particolari bisogni e necessità attestati dal Servizio Sociale.

COME SI OTTIENE:

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali su apposita modulistica dove verrà specificato il numero di giorni a settimana per i quali si richiede il servizio e l'eventuale necessità di dieta specifica accompagnata da certificazione medica.

QUANTO TEMPO:

Entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, l'Ufficio Servizi Sociali provvede all'istruttoria della stessa, comunicando le modalità organizzative del servizio ed il costo spettante da parte dell'utente.

In caso di sospensione, anche temporanea del servizio (dovuta ad esempio a ricoveri ospedalieri), l'utente è tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio Servizi Sociali.

FONTI DI RIFERIMENTO:

Regolamento del Servizio di erogazione pasti a domicilio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2008.

SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELECONTROLLO

Il Telesoccorso/Telecontrollo è un servizio attivato dalla Regione Veneto, gestito dalle Aziende Ulss in collaborazione con i Comuni ed è rivolto a tutti gli anziani residenti o temporaneamente domiciliati nel Comune di Lonigo in situazione di rischio sociale e/o sanitario; il servizio può essere fruito anche da persone adulte di età inferiore ai 60 anni per le quali il Servizio Sociale competente riconosca la presenza di una situazione di rischio.

Il Telesoccorso è un servizio che, in caso di urgenza, permette di comunicare in viva voce con l'operatore che può intervenire rapidamente in aiuto dell'utente attivando, se necessario, i soccorsi idonei: familiari, Medico di base, Guardia Medica, ambulanza, forze dell'ordine, ecc..

Il Telecontrollo è un servizio che prevede l'effettuazione di telefonate settimanali (in genere bisettimanali), concordando i giorni con l'utente, per il controllo delle apparecchiature del Telesoccorso e per la verifica della situazione di salute psico-fisica della persona.

La Regione Veneto ha deliberato la gratuità del servizio per tutti i cittadini richiedenti.

A CHI SPETTA:

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti o temporaneamente domiciliati nel Comune di Lonigo che si trovano in una situazione di rischio sociale e/o sanitario, in particolare:

- anziani che vivono da soli o in coppia;
- anziani bisognosi di cure e controlli sanitari;
- coloro che, pur non avendo compiuto 60 anni d'età, si trovano in situazioni di rischio sociale e/o sanitario.

COME SI OTTIENE:

La domanda può essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lonigo o presso lo Sportello Distrettuale di riferimento, attraverso la compilazione di un'apposita modulistica nella quale verranno indicati, oltre ai dati dell'assistito, anche i recapiti telefonici delle persone di riferimento più prossime nel fornire un eventuale aiuto in caso di emergenza.

Al domicilio dell'utente viene installato un apparecchio, dotato di telecomando, il quale viene collegato ad un telefono con rete fissa e ad una presa elettrica. Per attivare l'intervento è sufficiente premere il pulsante del radiocomando attraverso il quale viene allertata una Centrale Operativa che entra immediatamente in contatto in viva-voce con l'assistito, verifica i motivi della chiamata, la gravità della situazione ed attiva il soccorso più idoneo, partendo dalle persone di riferimento indicate dall'utente.

In caso di cessazione dell'utilizzo del servizio di telesoccorso – telecontrollo, la richiesta di disattivazione può essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lonigo o presso lo Sportello Distrettuale di riferimento.

QUANTO TEMPO:

La richiesta di attivazione del Servizio presentata dal cittadino va inoltrata, da parte dell'Ufficio Servizi Sociali o dallo Sportello Distrettuale di riferimento, al referente del Distretto Ovest dell'A.ULSS 8 BERICA per il caricamento della stessa nel Portale TesanWeb.

L'attivazione avviene entro circa 30 giorni dalla richiesta. In caso di attivazione con procedura d'urgenza, l'installazione dell'apparecchio avviene entro due giorni lavorativi.

FONTI DI RIFERIMENTO:

- Legge Regionale n. 26 del 4 giugno 1987
"Provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3655 del 19 ottobre 1999
"L.R. 26/87.Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo domiciliare. Integrazioni alla Circolare n.14 del 21/07/1997"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 17 gennaio 2006 [BUR n. 21 del 28/02/2006]
"Il sistema della domiciliarità. Disposizioni applicative".
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1996 del 06/12/2017

SERVIZIO PASTI PRESSO IL CENTRO SERVIZI “VILLA SERENA” DI LONIGO

In alternativa alla consegna dei pasti a domicilio, il servizio di somministrazione dei pasti può essere reso direttamente presso le sale da pranzo della Casa di Riposo “Villa Serena”, nel rispetto degli orari e dell’organizzazione dell’Ente stesso, dal lunedì alla domenica. Anche con questa modalità la persona segnalata dall’Ufficio Servizi Sociali potrà usufruire sia del pranzo che della cena.

Il costo dei pasti viene approvato annualmente dalla Giunta Comunale.

A CHI SPETTA:

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune di Lonigo anziani e non, che si trovano in uno stato di bisogno, in particolare:

- persone ultrasessantacinquenni con ridotta capacità di autonomia o inabili sole, in coppia o in famiglia, qualora la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità fondamentali;
- persone di qualsiasi età che si trovano in condizione di temporanea o permanente non autosufficienza;
- persone di qualsiasi età in situazione di disagio psico-sociale, in stato di solitudine ed isolamento o con particolari bisogni e necessità attestati dal Servizio Sociale.

COME SI OTTIENE:

La domanda deve essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali dove verrà specificato il numero di giorni a settimana per i quali si richiede il servizio e l’eventuale necessità di dieta specifica accompagnata da certificazione medica.

QUANTO TEMPO:

Entro 15 giorni dalla richiesta l’Ufficio Servizi Sociali provvede all’istruttoria della stessa, comunicando le modalità organizzative del servizio ed il costo spettante da parte dell’utente.

In caso di sospensione, anche temporanea del servizio (dovuta ad esempio a ricoveri ospedalieri), l’utente è tenuto ad informare tempestivamente l’Ufficio Servizi Sociali.

FONTI DI RIFERIMENTO:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2016 “Approvazione schema di convenzione tra l’IPAB “Villa Serena” di Lonigo ed il Comune di Lonigo per l’erogazione e la consegna di pasti a domicilio, per il consumo di pasti in sede e per l’erogazione del servizio semi-residenziale, a persone bisognose esterne alla casa di riposo per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2019.

- Convenzione tra l'IPAB "Villa Serena" di Lonigo ed il Comune di Lonigo per l'erogazione e la consegna di pasti a domicilio, per il consumo di pasti in sede e per l'erogazione del servizio semi-residenziale, a persone bisognose esterne alla casa di riposo sottoscritta in data 28/12/2016.

CENTRO SOCIO CULTURALE “MONSIGNOR CALDANA”

Il Centro Socio Culturale di Lonigo ha sede nei locali di Via Fiume n. 39 – piano terra. Ha come obiettivo primario l'organizzazione di attività sociali, culturali, ricreative e viene ad integrarsi nella comunità locale per svolgere un ruolo attivo di socializzazione.

La gestione del Centro è affidata ad un soggetto convenzionato con il Comune che, nell'arco dell'anno organizza le seguenti attività:

- servizio di parrucchiere e barbiere;
- cura del piede
- attività motoria;
- iniziative di carattere ricreativo e socio-culturali (ad es. tombola pomeridiana; gioco delle carte; ballo domenicale);
- servizio bar che può essere usufruito dagli iscritti e dai loro familiari o accompagnatori.

Il Centro è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 14.00 alle ore 19.30.

A CHI SPETTA:

Possono accedere al Centro tutte le persone che ne facciano richiesta, residenti nel Comune di Lonigo e nei comuni vicini, appartenenti a diverse fasce d'età.

COME SI OTTIENE:

Per accedere al Centro le persone devono iscriversi e versare una quota associativa al soggetto gestore che rilascia un'apposita tessera; la quota dovuta viene stabilita ogni anno d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

I soci hanno diritto di:

- frequentare la sede sociale;
- partecipare alle iniziative, manifestazioni socio-ricreative e quant'altro verrà organizzato presso il Centro;
- beneficiare dei servizi che il Centro mette a disposizione dei tesserati;

FONTI DI RIFERIMENTO:

- Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 20/01/2017 di approvazione dello schema di convenzione per la gestione triennale del Centro;
- Convenzione tra il Comune di Lonigo e l'Ente gestore per la gestione del Centro Socio Culturale “Monsignor Caldana” sottoscritta in data 24/01/2017;
- Regolamento per la gestione dei servizi e attività del Centro Socio Culturale di Lonigo, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/2011, modificato con Delibera di C.C. n. 72 del 29/11/2012 e n. 16 del 02/05/2017.

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE

Il Comune di Lonigo provvede all'erogazione di un intervento economico integrativo a favore dei residenti nel Comune, inseriti in una struttura residenziale autorizzata, che non siano in grado di far fronte alla copertura totale della retta giornaliera.

L'integrazione delle spese di ricovero consiste di regola nel pagamento della differenza tra la retta mensile di ricovero ed il reddito mensile della persona assistita; in caso di parziale possibilità di compartecipazione alle spese da parte dei familiari, il Comune interviene facendosi carico di una quota fissa di retta mensile, calcolata tenendo conto delle effettive capacità di intervento da parte dei familiari.

Salvo specifici accordi con il beneficiario o chi per esso, di regola l'ospite viene autorizzato a trattenere mensilmente dai propri redditi una somma, denominata "quota franca", da destinare alla copertura delle piccole spese personali. La quota franca viene stabilita annualmente e corrisponde al 25% del minimo INPS dell'anno considerato.

Ad eccezione della quota franca, laddove prevista, l'ospite è tenuto a destinare tutti i propri introiti alla copertura delle spese del proprio ricovero.

A CHI SPETTA:

Possono essere destinatari dell'integrazione delle spese di ricovero persone residenti a Lonigo che siano parzialmente o totalmente non autosufficienti oppure, in casi particolari, persone che versino in situazioni di grave marginalità sociale per le quali si renda necessario l'inserimento in un contesto "protetto".

La prestazione è quindi di norma destinata ad anziani non autosufficienti e disabili, ma può essere rivolta anche ad altra categoria di utenza, sulla base di specifici progetti che coinvolgano altri servizi socio-sanitari.

Per l'accesso al beneficio occorre che sia dimostrata l'impossibilità non solo dell'autonoma copertura delle spese da parte della persona interessata, ma anche della compartecipazione parziale o totale dei familiari, in particolare dei figli, anche se non conviventi.

Di regola la prestazione è esclusa in presenza di proprietà immobiliari, salvo casi eccezionali e/o specifici accordi tra il Comune e l'utente circa la destinazione di tale bene.

COME SI OTTIENE:

Per accedere alla prestazione, occorre presentare istanza su apposito modulo ritirabile presso l'Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

All'istanza devono essere allegati:

- un documento d'identità della persona richiedente;
- una valida attestazione ISEE della persona beneficiaria della prestazione;
- l'eventuale documentazione di invalidità o disabilità della persona beneficiaria della prestazione;
- l'eventuale certificazione di invalidità del beneficiario o altra documentazione sanitaria disponibile;
- l'eventuale documentazione indicante l'importo della retta giornaliera di ricovero.

A seconda delle particolari caratteristiche del caso, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti necessari per consentire una completa istruttoria.

L'attestazione ISEE da presentare dovrà riportare il cosiddetto "ISEE Sociosanitario-residenze", utile all'accesso alle prestazioni sociosanitarie di tipo residenziale. Tale specifico ISEE consentirà l'automatica valutazione della situazione economica degli eventuali figli non conviventi esistenti. Solo in caso di oggettiva impossibilità di produzione dell'ISEE Sociosanitario-residenze, verrà preso in considerazione l'ISEE ordinario, ferma restando la valutazione della situazione economica della famiglia, e in particolare degli eventuali figli, anche se non conviventi.

L'Assistente Sociale, previo colloquio effettuato in sede di presentazione della domanda, acquisirà tutte le informazioni necessarie alla valutazione del caso: tali informazioni potranno essere integrate mediante visita domiciliare (se la persona è ancora nel proprio domicilio) o contatti con la Struttura residenziale (se la persona si trova già in Istituto).

A conclusione dell'istruttoria della domanda, l'Assistente Sociale redige una relazione sociale, nella quale viene formulata una eventuale proposta di intervento, oppure una proposta di rigetto della domanda per assenza dei requisiti o per altre motivate ragioni.

QUANTO TEMPO:

La decisione sull'istanza viene assunta e comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Nel caso in cui la persona si trovi già in struttura residenziale o sia già stata individuata la Struttura ove sarà accolta, la comunicazione viene trasmessa per conoscenza anche a quest'ultima.

In caso di accoglimento della domanda, la comunicazione conterrà:

- la decorrenza dell'intervento comunale;
- le disposizioni relative alla ripartizione delle spese di ricovero tra l'ospite, il Comune e, ove ricorrano i presupposti, i familiari;
- l'eventuale assegnazione della quota franca per le piccole spese personali;
- eventuali altre specifiche disposizioni.

Di regola, la ripartizione delle spese di ricovero viene effettuata sulla base di una stima delle entrate mensili della persona assistita, effettuata dall'Ufficio, il quale, all'inizio di ogni anno successivo, verificherà l'eventuale differenza tra le entrate presunte e quelle effettive

dell'anno precedente; tale differenza sarà addebitata alla persona mediante un conguaglio in fattura.

In caso di compartecipazione dei familiari, in genere, stabilita la quota che sosterranno questi ultimi, il Comune dispone un intervento economico fisso, lasciando agli accordi tra la Struttura, il beneficiario e i familiari, la definizione delle modalità della copertura dei costi restanti.

In ogni caso il beneficiario e/o i suoi familiari sono tenuti ad aggiornare tempestivamente l'Ufficio rispetto a variazioni della situazione economica.

FONTI DI RIFERIMENTO:

Delibera del Commissario Prefettizio con i Poteri del Consiglio Comunale n. 40 del 21/05/2009 "Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici e prestazioni sociali agevolate".

REDDITO DI INCLUSIONE (ReI)

Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà.

Il ReI si compone di due parti:

- un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI)
- un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi.

A CHI SPETTA:

Il ReI sarà erogato ai nuclei familiari in possesso di requisiti sia di tipo familiare che di tipo economico previsti dalla normativa.

COME SI OTTIENE:

La domanda deve essere presentata all'Assistente Sociale che la trasmetterà all'Ambito Territoriale competente, il quale, se la domanda verrà accolta dall'INPS, predisporrà un progetto personalizzato che coinvolgerà tutti i componenti del nucleo familiare, anche attraverso la collaborazione dei servizi territoriali in relazione alle problematiche e bisogni rilevati.

QUANTO TEMPO:

La richiesta va trasmessa all'Inps dell'Ambito Territoriale di competenza entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda e viene elaborata dall'Inps entro i successivi 5 giorni lavorativi.

FONTI DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo n. 147 del 15/09/2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà".

IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE

La Regione Veneto, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1338/2013 e successive modifiche e integrazioni, provvede all'erogazione di un contributo economico a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio, denominato **Impegnativa di Cura Domiciliare** (di seguito **ICD**)

L'Impegnativa di Cura Domiciliare può essere di cinque diversi tipi, a seconda delle caratteristiche della non autosufficienza. Il Comune riceve solamente domande di accesso relative ai seguenti tipi di ICD:

- **ICDb** (Impegnativa di Cura Domiciliare di **basso bisogno assistenziale**) per disabili non gravissimi e anziani non autosufficienti;
- **ICDm** (Impegnativa di Cura Domiciliare di **medio bisogno assistenziale**) per persone con demenza accompagnata da gravi disturbi comportamentali.

L'ICDb consiste in un contributo di Euro 120,00 mensili, liquidato semestralmente dal Comune; l'ICDm consiste invece in un contributo di Euro 400,00 mensili, liquidato trimestralmente dal Distretto Sanitario.

A CHI SPETTA:

I requisiti per l'accesso della domanda sono:

- la non autosufficienza attestata con valutazione del Medico Curante e dell'Assistente Sociale su apposito modulo previsto dalla Regione, con raggiungimento di un punteggio minimo (10) fissato dalla Regione stessa;
- un supporto adeguato e sufficiente erogato dalla rete familiare e sociale;
- un valore ISEE non superiore alla soglia stabilita dalla Regione e periodicamente aggiornata (viene considerato il valore ISEE per prestazioni di tipo socio-sanitario non residenziali).

COME SI OTTIENE:

La domanda di ICD va presentata al Servizio Sociale su apposito modulo, da parte della persona interessata, di un legale rappresentante o di un suo familiare.

Alla domanda di **ICDb** è sufficiente allegare l'attestazione ISEE (viene preso in considerazione, di regola, l'ISEE socio-sanitario) e la **SVAMA semplificata**: quest'ultima è una scheda compilata dal Medico Curante ed in parte dall'Assistente Sociale, dove viene sintetizzata la situazione sanitaria dell'utente e dove vengono attribuiti i punteggi utili a determinare l'accesso al beneficio.

Alla domanda di **ICDm**, invece, devono essere allegati, oltre all'attestazione ISEE e alla SVAMA Semplificata, anche la **SVAMA Sanitaria** (compilata anche questa dal Medico Curante) ed un certificato, rilasciato da un Medico specialista Geriatra o Neurologo, da cui si rilevi la **diagnosi di demenza accompagnata da disturbi del comportamento**.

Sia il modulo di domanda che i documenti da far compilare al Medico Curante, possono essere ritirati dall'utente presso il Servizio Sociale o scaricati dal sito istituzionale del Comune.

Ricevuta la domanda, il Servizio Sociale provvede a compilare la SVAMA semplificata per la parte di propria competenza: a tal fine, l'Assistente Sociale potrà effettuare una visita al domicilio della persona assistita.

Successivamente, il Servizio Sociale provvede a trasmettere telematicamente alla Regione le domande di ICDB e al Distretto Sanitario le domande di ICDM: quest'ultime, se accolte, continuano ad essere gestite dal Distretto Sanitario, cui l'utente dovrà quindi fare riferimento per tutti gli aspetti connessi al beneficio.

In caso di insufficienza dei requisiti per l'accesso all'ICDM, il Distretto ne dà informazione al Comune, il quale provvederà a comunicare all'utente il rigetto della domanda e la possibilità di continuare ad usufruire comunque del contributo nella forma dell'ICDB.

In ogni caso il Comune si occupa esclusivamente delle pratiche di ICDB, mentre le pratiche di ICDM, rispetto alle quali il Comune ha solamente il compito di raccogliere la domanda, sono di competenza del Distretto Sanitario.

QUANTO TEMPO:

Ricevuta l'istanza di accesso all'ICDB, ovvero ricevuta dal Distretto la comunicazione di rigetto della domanda di ICDM, con successiva conversione della stessa all'ICDB, il Comune trasmette la domanda alla Regione, per via telematica, entro la fine del semestre o, comunque, entro le tempistiche periodicamente comunicate dalla Regione.

La Regione approva semestralmente la graduatoria dei beneficiari, trasmettendone l'elenco ai Comuni, unitamente alle somme da assegnare ai singoli utenti: le domande eventualmente rigettate vengono comunicate al Comune, il quale provvede a darne informazione all'utente.

La liquidazione del contributo avviene con cadenza semestrale: l'importo del primo semestre dell'anno considerato viene approssimativamente erogato entro la fine dell'anno stesso, mentre l'importo del secondo semestre viene erogato approssimativamente entro la metà dell'anno successivo a quello considerato: in ogni caso i tempi di liquidazione dipenderanno dalla tempistica regionale per la trasmissione delle somme da liquidare, tenendo conto che il Comune provvede poi a liquidare le somme ricevute dalla Regione ai beneficiari entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

Il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda, ovvero dal mese successivo nel caso in cui la domanda sia stata presentata dopo il 15° giorno del mese.

Una volta ottenuto il beneficio, non sarà necessaria la ripresentazione annuale della domanda, in quanto l'ICD verrà ogni anno riassegnata automaticamente fino all'eventuale venir meno dei requisiti, ovvero fino all'inserimento della persona assistita in una struttura residenziale con assegnazione del contributo regionale (Impegnativa di Residenza), ovvero fino al decesso della persona stessa.

Il Comune provvede annualmente a richiedere la presentazione della nuova attestazione ISEE, al fine di accertare la permanenza del requisito economico necessario a continuare a percepire il contributo.

Il Servizio Sociale provvede inoltre a rivalutare periodicamente l'adeguatezza dell'assistenza ricevuta dalla persona, oltre che a ricompilare la SVAMA Semplificata, coinvolgendo il Medico Curante per la parte di sua competenza, secondo le tempistiche previste dalla Regione.

In caso di decesso del beneficiario della prestazione, la persona di riferimento, o comunque uno dei familiari, dovrà produrre una dichiarazione liberatoria al Comune, ai fini della liquidazione del contributo maturato negli ultimi mesi di permanenza in vita della persona assistita.

FONTI DI RIFERIMENTO:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1338 del 30/07/2013 “Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. extra-LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 e DGR 37/CR del 3 maggio 2013).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1047 del 04/08/2015 “Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD). Aggiornamenti alla DGR 1338/2013”.

ASSISTENZA ECONOMICA

Il Comune di Lonigo eroga prestazioni di assistenza economica a persone e nuclei familiari che si trovano in condizioni di grave disagio economico, in particolare con finalità di supporto, straordinario o continuativo, nella copertura di spese di prima necessità, a integrazione del reddito personale o familiare.

Si tratta di prestazioni che devono avere carattere eccezionale, cui accedere solo dopo aver attivato, oltre che la propria rete familiare, tutti i percorsi previsti dal sistema previdenziale per fronteggiare situazioni di perdita del lavoro, di invalidità o di qualsiasi altra forma di svantaggio sociale.

Le prestazioni di assistenza economica consistono in contributi economici straordinari e in contributi economici continuativi.

I **contributi economici straordinari** vengono erogati “una tantum” in particolare per specifiche e documentate spese di prima necessità (ad esempio, fatture relative alle utenze principali).

I **contributi economici continuativi** vengono erogati nelle situazioni di maggiore gravità: costituiscono un intervento maggiormente eccezionale, rivolto in particolare alle povertà estreme oppure attuato nell’ambito di progetti che coinvolgono altri servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

A CHI SPETTA:

Possono accedere all’assistenza economica persone e nuclei familiari residenti nel Comune di Lonigo da almeno 6 mesi e i cui valori ISEE e di Patrimonio Disponibile Complessivo, risultino inferiori ai limiti fissati annualmente dalla Giunta comunale.

Tali valori risultano dall’Attestazione ISEE, rilasciata da un qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale convenzionato che costituisce il principale documento da possedere obbligatoriamente per la presentazione della domanda: in ogni caso tali valori vengono considerati in rapporto al reddito reale della persona o della famiglia alla data di presentazione della domanda.

L’accesso all’assistenza economica è consentito prioritariamente a chi non dispone di proprietà immobiliari, nonché a coloro che dimostrano l’effettiva impossibilità di intervento dei parenti civilmente obbligati ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile.

COME SI OTTIENE:

Per accedere alle prestazioni di assistenza economica, occorre presentare istanza su apposito modulo, ritirabile presso gli Uffici dei Servizi Sociali, oppure scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

All’istanza devono essere allegati:

- un documento di identità del richiedente;
- una valida Attestazione ISEE;

- le ultime tre buste paga dei componenti della famiglia occupati;
- gli eventuali certificati di invalidità e/o disabilità relativi al richiedente o altri componenti della famiglia;
- eventuali documentazioni per le spese per le quali si richiede il contributo (ad esempio, bollette di luce, acqua e gas);
- le eventuali coordinate bancarie per l'accredito del contributo in conto corrente.

L'istanza va presentata all'Assistente Sociale, con il quale il richiedente effettuerà un colloquio di approfondimento, al fine di fornire tutte le informazioni sulla propria situazione personale, familiare, economica e sociale, necessarie alla valutazione della domanda. A tal fine l'Assistente Sociale potrà anche richiedere la presentazione di specifici documenti, ulteriori rispetto a quelli elencati.

Se ritenuto utile per valutare il caso, l'Assistente Sociale potrà effettuare anche una visita domiciliare presso l'abitazione del richiedente.

L'Assistente Sociale, a completamento dell'istruttoria, redige una relazione sociale nella quale, sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, viene formulata una eventuale proposta di intervento, ovvero una proposta di rigetto della domanda per assenza dei requisiti o per altre motivate ragioni.

L'istanza, corredata dalla relazione sociale, viene quindi sottoposta al Responsabile del Settore, che assume la decisione finale sulla base delle disposizioni del Regolamento, degli indirizzi generali della Giunta Comunale e della valutazione effettuata dall'Assistente Sociale, comunque tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio.

QUANTO TEMPO:

La decisione assunta viene comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. La comunicazione viene di regola trasmessa a mezzo posta ordinaria, salvo diversi accordi con il richiedente (ad esempio: posta elettronica). Ai fini del rispetto dei termini previsti, si tiene conto della data di protocollo della nota di comunicazione della decisione assunta.

In caso di rigetto della domanda, che dovrà essere motivato, la nota trasmessa costituisce l'atto conclusivo del procedimento. In caso di accoglimento della domanda, la comunicazione indicherà l'importo ed ogni altra caratteristica del contributo concesso, specificando eventuali condizioni.

La liquidazione dei contributi straordinari avviene di regola entro 60 giorni dall'assunzione della decisione, mentre la liquidazione dei contributi continuativi avviene mensilmente entro la fine di ciascun mese considerato, in entrambi i casi mediante accredito su conto corrente oppure mediante comunicazione del numero di mandato con cui ritirare la somma allo sportello bancario indicato.

FONTI DI RIFERIMENTO:

Delibera del Commissario Prefettizio con i Poteri del Consiglio Comunale n. 40 del 21/05/2009 "Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici e prestazioni sociali agevolate"

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI (CONTRIBUTO STATALE) (Legge n. 448 del 23.12.1998, art. 65)

Lo Stato concede un contributo economico per le famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

L'assegno per il nucleo familiare consiste in un contributo economico statale che viene concesso alle famiglie numerose come sostegno al reddito.

A CHI SPETTA:

La richiesta di beneficio deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, da uno dei due genitori; nel caso di persone extracomunitarie è necessario il permesso di soggiorno.

I requisiti da soddisfare per l'accesso alla domanda sono i seguenti:

- valore ISEE non superiore ad una Soglia che viene fissata annualmente;
- 3 figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo);
- il richiedente e i 3 figli minori devono fare parte della stessa famiglia anagrafica.

COME SI OTTIENE:

Per beneficiare dell'assegno è necessario recarsi ad uno dei CAF convenzionati con il Comune di Lonigo per la predisposizione della domanda.

Alla richiesta vengono allegati:

- attestazione ISEE;
- copia della Carta d'Identità del richiedente;
- fotocopia dei permessi di soggiorno di ogni membro del nucleo familiare;
- codice IBAN per l'accredito dell'assegno.

Successivamente il Comune trasmette le domande con l'importo assegnato all'INPS, il quale provvederà all'erogazione della somma indicata.

Il contributo può essere concesso in misura intera o in misura ridotta in rapporto al valore ISEE del nucleo familiare del richiedente.

L'importo del contributo concesso sarà proporzionale alle mensilità per le quali spetta il beneficio, ossia alle mensilità in cui sono soddisfatti i requisiti familiari.

L'Ufficio Servizi Sociali darà comunicazione al richiedente della concessione del contributo, della trasmissione dei dati all'INPS per la liquidazione e dell'ammontare dell'assegno.

QUANTO TEMPO:

Il contributo viene pagato dall'INPS in due rate semestrali posticipate a partire dall'1 gennaio dell'anno in cui si verificano i requisiti richiesti.

Esistono due requisiti per i quali l'accesso al beneficio viene negato o cessa di essere erogato:

- dall' 1 gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'ISEE;
- dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.

FONTI DI RIFERIMENTO:

Legge 448/1998 art. 65.

INTERVENTI ECONOMICI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE (CONTRIBUTO COMUNALE)

Il Comune di Lonigo, con proprio Regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale e successive modifiche, a decorrere dal 2008, eroga un contributo economico a sostegno delle famiglie numerose.

A CHI SPETTA:

Possono accedere al contributo le famiglie che soddisfano i seguenti requisiti essenziali:

- possesso della cittadinanza italiana o comunitaria;
- residenza nel Comune di Lonigo da almeno un anno;
- presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica;
- esclusione dal contributo previsto dalla L. 448/1998 art. 65 relativo all' "Assegno al nucleo familiare con tre figli minori";
- possesso di un ISEE, risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), inferiore o pari al valore limite fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

COME SI OTTIENE:

Il richiedente, in possesso dei requisiti suesposti, dovrà presentare la domanda su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali, entro la data indicata dall'Avviso Pubblico pubblicato da parte del Comune di Lonigo, ossia entro 30 giorni dal termine ultimo vigente nell'anno in corso per la presentazione del Mod. 730 per la dichiarazione dei redditi.

QUANTO TEMPO:

Il beneficio viene erogato una tantum annualmente ed è subordinato alle risorse finanziarie disponibili. L'erogazione avviene entro 90 giorni dal termine ultimo vigente nell'anno in corso per la presentazione del Mod. 730 per la dichiarazione dei redditi.

FONTI DI RIFERIMENTO:

Regolamento comunale per gli interventi economici finalizzati al sostegno delle famiglie numerose approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 23/12/2008; modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio n. 187 del 14/12/2009 e con deliberazioni consiliari n. 18 del 03/05/2012 e n. 30 del 24/06/2013.

ASSEGNO DI MATERNITA' **(Legge n. 448 del 23.12.1998, art. 66)**

Lo Stato dispone un beneficio economico per ogni figlio nato in favore delle donne residenti nel Comune di Lonigo che non sono destinatarie di trattamenti economici per la maternità o che beneficiano di un intervento di importo inferiore a quanto spetterebbe loro con l'assegno di maternità.

L'assegno di maternità viene concesso dal Comune ed erogato dall'INPS e spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun intervento economico per la maternità, che non percepiscono ulteriori indennità o che beneficiano di un trattamento economico inferiore rispetto all'importo dell'assegno; in quest'ultimo caso verrà corrisposto alle madri un importo con quota differenziale tra le due somme percepite. Con le stesse condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché questo non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento e sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

A CHI SPETTA:

La domanda di assegno di maternità deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino.

Possano presentare domanda per l'accesso al beneficio le madri:

- cittadine italiane;
- cittadine comunitarie;
- cittadine extracomunitarie con permesso di soggiorno.

Requisiti fondamentali per poter usufruire del beneficio sono la residenza della richiedente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio, o nel caso di adozione o di affidamento preadottivo al momento di ingresso del minore nella propria famiglia anagrafica e un valore ISEE uguale o inferiore a quanto stabilito annualmente dallo Stato.

La legge prevede dei casi eccezionali in cui può essere fatta domanda di assegno anche da persone diverse dalla madre (anche nel caso di adozione o di affidamento preadottivo) ovvero:

- in caso di madre minore di età la domanda può essere presentata dal padre del bambino, qualora maggiorenne, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, che si trovi nella sua famiglia anagrafica e che sia soggetto alla sua potestà;
- in caso tutti e due i genitori siano minorenni la domanda di beneficio può essere presentata dal padre della ragazza purché quest'ultima risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;

- in caso di decesso della madre del neonato la domanda può essere presentata dal padre che abbia riconosciuto il figlio a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà;
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, la domanda può essere presentata dal padre purché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto;
- in caso di separazione legale tra i coniugi, la domanda può essere presentata dall'adottante o dall'affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- in casi di adozione speciale la domanda può essere presentata dall'adottante a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, la domanda può essere presentata dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

COME SI OTTIENE:

Per beneficiare dell'assegno è necessario recarsi ad uno dei CAF convenzionati con il Comune di Lonigo per la predisposizione della domanda, che andrà presentata in Comune, unitamente all'attestazione ISEE, dichiarando di soddisfare tutti i requisiti elencati in precedenza.

Alla richiesta vengono allegati:

- attestazione ISEE;
- copia della Carta d'Identità della richiedente;
- fotocopia del permesso di soggiorno;
- codice IBAN per l'accredito dell'assegno.

QUANTO TEMPO:

Il contributo viene concesso con provvedimento del Comune. L'assegno, corrispondente a cinque mensilità, viene pagato dall'INPS, in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.

Qualora prima del provvedimento di concessione dell'assegno il beneficiario cambi residenza, gli atti relativi al procedimento di concessione dell'assegno vengono trasmessi al comune di nuova residenza.

L'Ufficio Servizi Sociali darà comunicazione al richiedente della concessione del contributo, della trasmissione dei dati all'INPS per la liquidazione e dell'ammontare dell'assegno.

Nel caso in cui, durante i controlli effettuati, venissero alla luce dichiarazioni fallaci che precludono l'accesso al beneficio, se questo è già concesso, l'INPS provvederà al recupero della somma erogata oppure disporrà l'annullamento del beneficio (se non ancora concesso).

FONTI DI RIFERIMENTO:

Legge 448/1998 art. 66 e DPCM 452/2000.

CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Si tratta di contributi atti a garantire la fruibilità, da parte di persone con disabilità, di edifici privati e di spazi privati aperti al pubblico nonché l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli privati.

A CHI SPETTA:

Spetta a persone con disabilità, a soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, comprese le imprese.

COME SI OTTIENE:

La domanda deve essere presentata sull'apposita modulistica all'Ufficio Servizi Sociali prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisto dei facilitatori, allegando la documentazione prevista.

QUANTO TEMPO:

La liquidazione dei contributi avviene a seguito dell'erogazione delle somme da parte della Regione o dello Stato al Comune.

FONTI DI RIFERIMENTO:

- Legge Regionale n. 16 del 12/07/2007;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2422 del 08/08/2008, Allegato A;
- Legge n. 13 del 09/01/1989;
- Circolare Ministeriale del 22/06/1989.

FONDO SOSTEGNO AFFITTI (F.S.A.)

E' un contributo economico regionale, cofinanziato dal Comune, destinato alle famiglie meno abbienti, in difficoltà nel pagamento del canone di locazione (esclusi gli alloggi E.R.P. o comunali). Il fondo è a sostegno dei canoni di locazione versati nell'anno indicato dal bando, relativi agli alloggi ubicati nella Regione Veneto.

A CHI SPETTA:

Spetta a persone residenti nel Comune di Lonigo, munite di un determinato valore ISEE e di altri requisiti fissati dal bando regionale.

COME SI OTTIENE:

La domanda deve essere presentata presso i CAF convenzionati con il Comune di Lonigo a seguito di pubblicazione di apposito bando regionale.

QUANTO TEMPO:

La liquidazione dei contributi avviene a seguito dell'erogazione delle somme da parte della Regione al Comune.

FONTI DI RIFERIMENTO:

Art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"

AFFITTO SOCIALE

E' un contributo economico, erogato in parte dal Comune ed in parte dalla Caritas Vicentina, per un massimo di dodici mesi, finalizzato al parziale pagamento dei costi dell'affitto, vincolato ad una riduzione significativa del canone di locazione da parte del proprietario dell'alloggio.

A CHI SPETTA:

Spetta alle famiglie ed ai singoli residenti nel Comune di Lonigo, che si trovano in stato di disoccupazione involontaria o di sottoccupazione e che abbiano i requisiti previsti dal Protocollo d'Intesa stipulato tra Comune, Prefettura e Caritas.

COME SI OTTIENE:

La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lonigo da parte del locatario (inquilino), il quale dovrà allegare all'istanza:

- copia del contratto di locazione in atto;
- accordo tra le parti, sottoscritto dal proprietario e dall'inquilino, contenente:
 - 1) impegno del proprietario a ridurre l'importo del canone di locazione in atto;
 - 2) impegno dell'inquilino a versare l'eventuale quota di canone non coperta dal contributo, le spese condominiali e le utenze;
- fotocopia di un documento di identità valido.

QUANTO TEMPO:

In caso di esito favorevole, il contributo viene concesso dal mese successivo alla presentazione della domanda, direttamente al locatore (proprietario).

FONTI DI RIFERIMENTO:

- "Protocollo d'Intesa sull'emergenza abitativa per promuovere l'Affitto Sociale" sottoscritto in data 23/04/2014 dal Comune di Lonigo, Prefettura di Vicenza, Caritas Diocesana Vicentina ed altri comuni.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 25/03/2014 "Adesione al protocollo d'intesa sull'emergenza abitativa per promuovere l'affitto sociale".

BONUS SOCIALE SULLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Il bonus sociale elettrico e del gas consiste in uno sconto sulle bollette dell'energia elettrica e del gas, riservato alle famiglie in condizioni di disagio economico e alle famiglie numerose con più di tre figli a carico.

Relativamente all'energia elettrica è possibile richiedere il bonus anche per motivi di disagio fisico nel caso in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchi elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

A CHI SPETTA:

Bonus Sociale elettrico per disagio economico

Possono ottenere l'agevolazione tutti i clienti domestici, residenti nel Comune di Lonigo, intestatari di una fornitura elettrica per l'abitazione di residenza e che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a 4;
- 2) fino a 4,5 kW per un numero di persone residenti superiori a 4;
- 3) attestazione ISEE con valore non superiore al limite fissato annualmente dallo Stato.

Bonus Sociale elettrico per gravi motivi di salute

Possono altresì essere beneficiari di uno sconto, senza alcun limite ISEE, tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o che ospitano un soggetto affetto da tale malattia che rende necessario l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita riconosciute.

Bonus Sociale per il gas

Il bonus sociale per il gas si applica solo alla fornitura di gas naturale trasportato da reti di distribuzione, con esclusione quindi del GPL e del gas in bombole.

I beneficiari devono essere in possesso di un'attestazione ISEE con valore non superiore al limite fissato annualmente dallo Stato.

Il valore del bonus viene differenziato:

- 1) per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);
- 2) per numero di persone residenti nell'abitazione;
- 3) per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località).

COME SI OTTIENE:

Per beneficiare delle agevolazioni relative alla fornitura di gas ed energia elettrica è necessario recarsi ad uno dei CAF convenzionati con il Comune di Lonigo per la predisposizione e caricamento della domanda.

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono in utilizzo le apparecchiature mediche; il bonus luce e gas per disagio economico viene riconosciuto per 12 mesi.

Un mese prima della scadenza dei 12 mesi, l'utente deve presentare il rinnovo della domanda solo se sussistono le condizioni di ammissione all'esercizio del diritto.

QUANTO TEMPO:

Lo sconto viene applicato direttamente in bolletta dopo circa 1-2 mesi dalla presentazione della domanda.

FONTI DI RIFERIMENTO:

Decreto del 28.12.2007 del Ministero dello Sviluppo economico "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute".

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUL TRASPORTO NEI MEZZI PUBBLICI PER DISABILI E ANZIANI

Le agevolazioni tariffarie si ottengono attraverso il rilascio di una tessera, con validità decennale, che dà diritto, ad alcune categorie, di ottenere abbonamenti agevolati su tutte le autolinee di trasporto pubblico presenti all'interno della Regione Veneto.

A CHI SPETTA:

- a) invalidi civili e portatori di handicap formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con un grado di invalidità non inferiore al 67% o equiparati;
- b) invalidi del Lavoro con grado di invalidità dal 67% al 79 % ;
- c) ciechi civili assoluti e parziali in possesso di residuo visivo fino ad un decimo in entrambi gli occhi;
- d) sordomuti;

Le categorie sopra indicate, hanno diritto all'agevolazione solo se il trattamento di invalidità riconosciuto, esclusa l'indennità di accompagnamento, non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni.

- e) pensionati con più di sessanta anni con trattamento economico non superiore al minimo INPS, privi di redditi propri ;
- f) ciechi civili assoluti;
- g) Cavalieri di Vittorio Veneto;
- h) invalidi di Guerra e per Servizio dalla 1^a alla 8^a categoria;
- i) invalidi del Lavoro con invalidità non inferiore all' 80%;
- j) minori beneficiari di indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza, di indennità in favore dei ciechi civili assoluti e parziali, di indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;

Le categorie dalla lettera F alla lettera J, hanno diritto all'agevolazione indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico.

- k) accompagnatori degli invalidi di guerra e del lavoro dalla 1^a alla 8^a categoria, dei ciechi assoluti e degli invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore all' 80% e gli esercenti la patria potestà dei minori handicappati, sono legittimati ad usufruire delle agevolazioni tariffarie solo in caso di accompagnamento. Tale ipotesi va espressamente evidenziata sulla tessera con la parola "con accompagnatore".

Tutti i soggetti sopra elencati dalla lettera A alla lettera K, in possesso della tessera di riconoscimento, possono usufruire delle agevolazioni tariffarie sull'acquisto degli abbonamenti sia sulla rete urbana, sia su quella extraurbana.

Costo dell'abbonamento:

- a) l'ammontare dell'onere a carico dell'utente beneficiario per il rilascio del titolo di viaggio, è pari al 20% della tariffa dell'abbonamento ordinario;

- b) per i mutilati e gli invalidi di guerra o per servizio, nonché i Cavalieri di Vittorio Veneto, l'onere a carico per il rilascio del titolo di viaggio, è pari al 5% dell'abbonamento ordinario.
- c) per l'accompagnatore, l'onere a carico per il rilascio del titolo di viaggio, è pari al 20% della tariffa dell'abbonamento ordinario.

COME SI OTTIENE:

La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lonigo. Il Comune, una volta espletata la fase istruttoria, trasmette alla Provincia la pratica. La Provincia successivamente rilascia e trasmette la tessera di riconoscimento al Comune che la consegna all'utente.

QUANTO TEMPO:

In genere trascorrono circa 30 giorni dalla richiesta al rilascio della tessera al cittadino.

FONTI DI RIFERIMENTO:

Legge Regionale n. 19 del 30/07/1996

SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO LOCALE

Il servizio di trasporto, che collega le frazioni di Madonna, Almisano, Bagnolo e Monticello di Lonigo al capoluogo, viene effettuato da una ditta esterna.

Il servizio viene erogato gratuitamente, a seguito del rilascio di una tessera da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, a favore di cittadini aventi determinate fasce d'età.

Il servizio si divide in due periodi. Il primo periodo, dall'inizio dell'attività scolastica (da calendario scolastico regionale) fino al 31 maggio dell'anno successivo, è limitato ai giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (non festivi). Il secondo periodo, dal 1° giugno fino alla ripresa dell'attività scolastica, è limitato al lunedì (non festivo).

Durante le festività previste dal calendario scolastico il servizio viene effettuato il giorno di lunedì (non festivo).

A CHI SPETTA:

Spetta alle persone con età pari o superiore ai 65 anni ed ai bambini fino agli 8 anni, residenti nel Comune di Lonigo.

COME SI OTTIENE:

La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lonigo che rilascerà un tesserino da esibire prima del trasporto.

Nel caso del rilascio del tesserino a favore di minorenni verrà indicata la data di fine validità dello stesso.

QUANTO TEMPO:

La tessera viene rilasciata al momento di presentazione della domanda.

FONTI DI RIFERIMENTO:

Deliberazione di Giunta comunale n. 290 del 22.12.2017